

DECISIONE DI PARIFICA E VALORE DEL

La decisione affronta anche il tema a seguito della sentenza C. Cost. n. 146/ 2019 (decisione n. 172/ 2019/PARI), superando un'eccezione di giudicato. In proposito la Sezione evidenzia (nella relazione allegata alla decisione di parificazione) che va rilevato che la contabilità, quando riferita a due distinte annualità, rappresenta sezioni di flusso inscindibili di un medesimo fenomeno, che costituisce causa del giudizio (vale a dire, le scritture contabili sintetiche dei fatti di gestione, consistenti nelle vicende giuridiche dell'obbligazioni della Regione, e lo stato del loro equilibrio). L'inscindibile unità del procedimento e del fenomeno controllato ridonda nelle formalità del giudizio, con una visione quindi al contempo dinamica e unitaria del ciclo di bilancio.

La deliberazione è articolata in una "decisione", che effettua una parificazione in senso stretto e una verifica rispetto al diritto sul bilancio ([Allegato A](#)), e una relazione sulla gestione allegata ([Allegato B](#)) ex art. 41 T.U. Cd,c, in materia di società partecipate, fondi comunitari, l'analisi del bilancio del Consiglio regionale a seguito della decisione n. 172/ 2019/PARI.

La deliberazione chiude entro il 2019, recuperando lo storico ritardo riscontrato nel ciclo di bilancio della Regione Campania, grazie alla collaborazione fattiva della Regione stessa.

PRINCIPI DI DIRITTO RICAVABILI DALLA DELIBERA

La deliberazione di parificazione è articolata in una "decisione", nella quale viene operata la parificazione in senso stretto (ricostruzione del fatto, ovvero dei conti) e una verifica (rispondenza del fatto al diritto), le cui motivazioni sono specificamente illustrate in apposito atto ([Allegato A](#)), e in una relazione sulla gestione ([Allegato B](#)) ex art. 39-41 T.U. C.d.c.

Le formalità della giurisdizione contenziosa, che conferiscono forza e valore di giudicato alla decisione di parificazione, corrispondono a quelle proprie del giudizio sui conti (ex artt. 27 e ss. del R.D. 13 agosto 1933, n.1038), oggi refluite nelle disposizioni sul giudizio di conto (ex artt. 137 e ss. c.g.c.);

Nella decisione di parificazione vanno distinti gli accertamenti positivi di parificazione, da quelli negativi, i primi danno luogo ad un giudicato soltanto formale ed il loro effetto certativo si collega all'atto amministrativo che approva il rendiconto generale, mentre ai secondi è possibile conoscere il valore e la forza sostanziale del giudicato; gli accertamenti positivi del giudizio di parificazione, pertanto, restano nella disponibilità dell'Amministrazione, che può sempre rilevare possibili errori da correggere negli esercizi

successivi, così come resta nella potestà normativamente prevista dell'amministrazione medesima di rivalutare poste e saldi risalenti nel tempo, ex art. 3, c.4, del d.lgs. n.118/2011.

Nel giudizio di parificazione è possibile riunire più procedimenti, relativi a rendiconti di esercizi finanziari successivi, per ragioni di economia processuale, anche in omaggio al principio di continuità di bilancio ;

- Non è parificabile

il rendiconto generale della Regione nella parte del conto del bilancio che non contabilizza il maggiore residuo attivo tecnico di neutralizzazione verso il sistema sanitario regionale e, correlativamente, il prospetto del risultato di amministrazione, nelle parti in cui il relativo saldo: a) non tiene conto del menzionato credito e b) non contabilizza nel fondo rischi un onere di ripristino della autonomia imprenditoriale delle aziende sanitarie.

L'attribuzione di risorse delle aziende sanitarie locali per ripianare il disavanzo sanitario pregresso, posta in essere in violazione dell'art. 30 del d.lgs. 118/2011 e del principio di autonomia imprenditoriale, non consente di parificare il risultato di amministrazione, per la corrispondente parte, in base al principio di accountability.